



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 40 DEL 4.6.10.2018

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.  
Ditta ECO ERIDANIA S.p.A. Installazione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105, ed ubicazione installazione a Cadoneghe (PD) in via Thomas Edison 24.  
Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta l'Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio rifiuti autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 212 del 21 dicembre 2016, a seguito di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale.

## IL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 212 del 21.12.2016, con cui si approva il progetto per la realizzazione di un'installazione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sottoposto a procedura di VIA e AIA;
- VISTE le procedure di cui alla L.R. 21 gennaio 2000 n. 3, in particolare artt. 25 e 26;
- VISTA la comunicazione della Ditta di messa in esercizio provvisorio, acquisita al prot. reg. n. 70912 del 21.02.2017, comprensiva del collaudo funzionale delle opere relative alla gestione dei rifiuti (stoccaggio);
- VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta acquisita al prot. reg. n. 87722 del 03.03.2017, con la quale si prevede l'invio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo presi in carico con causale D15 o R13, anche a impianti di sterilizzazione autorizzati D9 o R12, in conformità all'art. 7 del DPR 254/2003;
- VISTA la comunicazione di ETRA S.p.A., acquisita al prot. reg. n. 158141 del 21.04.2017, con cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato esprime parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali prodotte nell'installazione;
- VISTA la comunicazione della Ditta di ultimazione delle opere relative all'impianto di trattamento delle acque meteoriche e dell'installazione del serbatoio gasolio, acquisita al prot. reg. n. 218169 del 05.05.2017;
- VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 307961 del 27.07.2017, con cui la Ditta invia il collaudo funzionale relativo alle restanti opere dell'installazione (sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico e impianto di distribuzione del gasolio), congiuntamente alla convenzione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'immissione in fognatura delle acque di scarico, e contestualmente chiede di precisare alcuni aspetti dell'autorizzazione;
- VISTA la nota prot. reg. n. 387836 del 18.09.2017 con cui si riscontra alle richieste della Ditta di cui sopra, precisando quanto segue: in autorizzazione vanno corretti i meri refusi materiali

segnalati dalla Ditta; è confermata l'operazione D15 per alcuni rifiuti codificati con CER del capitolo 20, come da evidenze istruttorie assunte con il citato decreto n. 212 del 21.12.2016; l'eventuale ridefinizione dei quantitativi relativi alla capacità istantanea deve essere oggetto di apposita istanza; le modifiche inerenti il PMC/PGO devono essere oggetto di apposita valutazione da parte di ARPAV e Provincia di Padova;

- VISTA l'istanza della Ditta di autorizzazione all'esercizio definitivo ai sensi dell'art. 26 comma 1 della LR n.3/2000, acquisita al prot. reg. n. 494295 del 27.11.2017;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 21.02.2018, convocata con nota prot. reg. n. 29886 del 25.01.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 85824 del 06.03.2018;
- VISTA la nota n. 73234 del 26.02.2018 con cui la Ditta invia la planimetria aggiornata e la certificazione ISO;
- VISTA la versione aggiornata di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev.04 acquisita al prot. reg. n. 125710 del 04.04.2018;
- VISTA la nota ARPAV prot. 2018-0049198/U (prot. reg. n. 183350 del 18.05.2018), con cui l'Agenzia esprime parere favorevole nel merito del PMC di cui sopra con alcune considerazioni integrative;
- CONSIDERATA la proposta di revisione della tabella sulla capacità istantanea autorizzata presso l'installazione, discussa in sede di Conferenza di Servizi del 21.02.2018, la quale corregge i dati di superficie relativamente alle aree A4 e A5 ed elimina per i rifiuti solidi non pericolosi il vincolo di invio a recupero riferito ai rifiuti urbani, in quanto si possono verificare situazioni che giustificano l'invio a smaltimento, in funzione della tipologia e della natura del rifiuto;
- CONSIDERATO che lo stoccaggio (D15/R13) non include in alcun caso operazioni di accorpamento;
- RITENUTO di limitare alla filiera del recupero lo stoccaggio di rifiuti costituiti da metalli in quanto si tratta di frazioni merceologiche fortemente vocate al recupero;
- RITENUTO di limitare alla filiera del recupero lo stoccaggio del CER 191210 *rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)* in quanto trattasi di rifiuto sottoposto a specifica lavorazione per l'invio a recupero energetico;
- RITENUTO di limitare alla filiera dello smaltimento i rifiuti contenenti amianto;
- RITENUTO di ammettere alla filiera dello smaltimento, oltre a quella del recupero già autorizzata ai sensi del decreto n. 212/2016, i CER 160211\* *apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC*, 200121\* *tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*, 200123\* *apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi*, per consentirne la corretta gestione in funzione delle particolari tipologie di inquinanti;
- RITENUTO per tutto quanto sopra, di rilasciare alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006;

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A., con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105, C.F./P.IVA 03033240106, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata a Cadoneghe (PD) in via Thomas Edison 24, catastalmente censita al foglio 1, mapp. 60 sub 1, per le attività individuate al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 3, lettera b) dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12



(dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto la Ditta è certificata UNI EN ISO 14001;

3. di autorizzare la Ditta a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - 4.1 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:
  - 5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
6. di autorizzare una capacità di stoccaggio istantanea pari a 145 Mg, di cui 40 Mg di rifiuti non pericolosi e 105 Mg di rifiuti pericolosi, per una potenzialità annua massima pari a 43.000 Mg/a, di cui 12.000 Mg/a di rifiuti non pericolosi e 31.000 Mg/a di rifiuti pericolosi, gestite come indicato nella seguente tabella:

Aree	Rifiuti	Superfici (m <sup>2</sup> )	Capacità di stoccaggio istantanea		Operazioni	Capacità bacini di contenimento
			m <sup>3</sup>	t		
A1	liquidi non pericolosi	56	20	20	R13/D15	7
A2	solidi non pericolosi	50	50	18,5	R13/D15	
A3	RAEE non pericolosi	25	20	1,5	R13	
A4	liquidi pericolosi	41	20	20	R13/D15	7
A5	solidi pericolosi	90	154	53,5	R13/D15	
A6	RAEE pericolosi*	15	12	1,5	R13	
A7	rifiuti sanitari a rischio infettivo e rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione	450	620	30	R13/D15	

\*I RAEE pericolosi destinati a smaltimento ai sensi dell'Allegato A al presente provvedimento vanno stoccati in A5.

### Conferimento

7. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
  - 7.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto

può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

- 7.2 deve essere comunicata alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, unendo copia del relativo formulario di identificazione;
- 7.3 devono essere altresì comunicate alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC/PGO, di cui al punto 10;
- 7.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 7.5 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);
- 7.6 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

#### Prescrizioni generali

8. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

- 8.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59* (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130);
- 8.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto; le aree devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;
- 8.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 8.4 le aree e i cassoni devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);
- 8.5 i rifiuti nella filiera del recupero devono essere stoccati separatamente dai rifiuti nella filiera dello smaltimento e tenendo conto dell'eventuali incompatibilità tra i rifiuti;
- 8.6 i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita,

- secondo le modalità indicate nel PMC/PGO, di cui al punto 10; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 5 anni;
- 8.7 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione;
- 8.8 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti stoccati presso l'impianto;
- 8.9 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per i controlli e le ispezioni, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 8.10 i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e sistema di captazione e raccolta spanti;
- 8.11 i rifiuti stoccati in fusti di capacità uguale o superiore a 200 litri non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;
- 8.12 la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto, senza operazioni di accorpamento, qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato;
- 8.13 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo;
- 8.14 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 8.15 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 8.16 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 8.17 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003; lo stoccaggio dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute degli operatori e della popolazione;
- 8.18 lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti sanitari a rischio infettivo non può superare il limite temporale di 5 giorni; lo stoccaggio (D15/R13) degli altri rifiuti pericolosi di cui al capitolo 18 dell'elenco europeo dei rifiuti non può superare il limite temporale di 6 mesi; lo stoccaggio di tutti i restanti rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
- 8.19 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

- 8.20 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 8.21 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 8.22 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
- 8.23 i rifiuti sanitari a rischio infettivo devono essere inviati a trattamento termico in impianti autorizzati R1/D10 o in impianti di sterilizzazione autorizzati R12/D9 ai sensi dell'art. 7 del DPR 254/2003; in situazioni di emergenza, previa comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, è consentito modificare la filiera (R/D) con cui sono stati presi in carico i rifiuti sanitari a rischio infettivo ai fini del loro invio all'impianto di trattamento successivo nel rispetto del termine di 5 giorni stabilito per lo stoccaggio;
- 8.24 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Cadoneghe, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
- 8.25 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cadoneghe (DPCM 14 novembre 1997);
- 8.26 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 8.27 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014;
- 8.28 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
- 8.29 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 8.30 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

#### Gestione delle acque

9. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 i seguenti scarichi, di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle successive prescrizioni:
- a) scarico SF1, nella rete comunale fognaria delle acque nere, delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio, previo trattamento in impianto sedimentatore/disolettatore, nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. 1 (scarico in rete fognaria), Allegato B delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto; al medesimo scarico confluiscono anche le acque reflue

provenienti dai servizi igienici; il volume massimo giornaliero delle acque di scarico non deve superare i 10 m<sup>3</sup>;

- b) scarico SF2, nella rete comunale fognaria delle acque bianche, delle acque meteoriche provenienti dai pluviali, delle acque di dilavamento dai piazzali e delle acque di seconda pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio;
- 9.1 i limiti alle emissioni non devono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione;
- 9.2 la Ditta è tenuta ad osservare i contenuti della Convenzione stipulata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, acquisita al prot. reg. n. 307961 del 27.07.2017;
- 9.3 i manufatti per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico vanno mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
- 9.4 in caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell'impianto sedimentatore/disoleatore, è fatto divieto di scaricare l'acqua di prima pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio; l'acqua accumulata deve essere gestita come rifiuto ed avviata ad idonei impianti di smaltimento;
- 9.5 qualunque interruzione nel funzionamento dell'impianto sedimentatore/disoleatore deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV, Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 9.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 10 del presente provvedimento;

#### PMC/PGO

- 10. di approvare il PMC/PGO Rev.04 acquisito al protocollo regionale 125710 del 04.04.2018, fatte salve le considerazioni integrative di ARPAV di cui alla nota in **Allegato C** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, con le seguenti prescrizioni:
  - 10.1 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;
  - 10.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Cadoneghe;

#### Ulteriori prescrizioni

- 11. di allegare al presente provvedimento:
  - Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;
  - Allegato B: Planimetrie di layout;
  - Allegato C: parere ARPAV sul PMC/PGO Rev.04;
- 12. di prescrivere alla Ditta di comunicare a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa, e di dare immediata comunicazione ai medesimi Enti di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
- 13. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A., al Comune di Cadoneghe, alla Provincia di Padova e ad ARPAV Direzione Generale;
- 14. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

15. di prendere atto delle conclusioni della verifica di cui all'Allegato 1 al D.M. n. 272/2014, acquisita al prot. reg. n. 70912 del 21.02.2017, che individuano la non necessità di procedere alla redazione della relazione di riferimento;
16. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in oggetto;
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

*Dott. Alessandro Benassi*



P

## Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione

CER	descrizione	Operazione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13/D15
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	R13/D15
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	R13/D15
020110	rifiuti metallici	R13/D15
060101*	acido solforico e acido solforoso	R13/D15
060102*	acido cloridrico	R13/D15
060103*	acido fluoridrico	R13/D15
060104*	acido fosforico e fosforoso	R13/D15
060105*	acido nitrico e acido nitroso	R13/D15
060106*	altri acidi	R13/D15
060201*	idrossido di calcio	R13/D15
060203*	idrossido di ammonio	R13/D15
060204*	idrossido di sodio e di potassio	R13/D15
060205*	altre basi	R13/D15
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	R13/D15
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	R13/D15
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	R13/D15
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	R13/D15
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	R13/D15
060403*	rifiuti contenenti arsenico	R13/D15
060404*	rifiuti contenenti mercurio	R13/D15
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	R13/D15
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	R13/D15
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	R13/D15
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	R13/D15
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	R13/D15
070108*	altri fondi e residui di reazione	R13/D15
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R13/D15
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R13/D15
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	R13/D15
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati	R13/D15
070308*	altri fondi e residui di reazione	R13/D15
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R13/D15
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R13/D15
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	R13/D15

CER	descrizione	Operazione
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati	R13/D15
070508*	altri fondi e residui di reazione	R13/D15
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R13/D15
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R13/D15
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	R13/D15
070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	R13/D15
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	R13/D15
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	R13/D15
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	R13/D15
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione	R13/D15
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R13/D15
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R13/D15
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13/D15
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	R13/D15
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	R13/D15
080201	polveri di scarti di rivestimenti	R13/D15
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13/D15
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	R13/D15
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	R13/D15
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	R13/D15
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13/D15
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13/D15
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	R13/D15
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	R13/D15
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	R13/D15
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	R13/D15
090104*	soluzioni di fissaggio	R13/D15
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	R13/D15
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13/D15
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	R13/D15
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	R13/D15
110105*	acidi di decappaggio	R13/D15
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13/D15

CER	descrizione	Operazione
120112*	cere e grassi esauriti	R13/D15
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	R13/D15
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	R13/D15
130104*	emulsioni clorurate	R13/D15
130105*	emulsioni non clorurate	R13/D15
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	R13/D15
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	R13/D15
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	R13/D15
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	R13/D15
130113*	altri oli per circuiti idraulici	R13/D15
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R13/D15
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13/D15
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13/D15
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13/D15
130301*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	R13/D15
130306*	oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	R13/D15
130307*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	R13/D15
130308*	oli sintetici isolanti e oli termovettori	R13/D15
130701*	olio combustibile e carburante diesel	R13/D15
130802*	altre emulsioni	R13/D15
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13/D15
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati	R13/D15
140603*	altri solventi e miscele di solventi	R13/D15
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	R13/D15
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	R13/D15
150101	imballaggi di carta e cartone	R13/D15
150102	imballaggi di plastica	R13/D15
150103	imballaggi in legno	R13/D15
150104	imballaggi metallici	R13/D15
150105	imballaggi compositi	R13/D15
150106	imballaggi in materiali misti	R13/D15
150107	imballaggi di vetro	R13/D15
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13/D15
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	R13/D15
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13/D15
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13/D15
160108*	componenti contenenti mercurio	R13/D15
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13/D15

CER	descrizione	Operazione
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R13/D15
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13/D15
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	D15
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13/D15
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13/D15
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	R13/D15
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R13/D15
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R13/D15
160307*	mercurio metallico	R13/D15
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	R13/D15
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	R13/D15
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	R13/D15
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	R13/D15
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	R13/D15
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	R13/D15
160601*	batterie al piombo	R13/D15
160602*	batterie al nichel-cadmio	R13/D15
160603*	batterie contenenti mercurio	R13/D15
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13/D15
160605	altre batterie e accumulatori	R13/D15
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	R13/D15
160708*	rifiuti contenenti oli	R13/D15
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	R13/D15
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	R13/D15
170201	Legno	R13/D15
170202	Vetro	R13/D15
170203	Plastica	R13/D15
170401	rame, bronzo, ottone	R13
170402	Alluminio	R13
170403	Piombo	R13
170404	Zinco	R13

CER	descrizione	Operazione
170405	ferro e acciaio	R13
170406	Stagno	R13
170407	metalli misti	R13
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13/D15
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13/D15
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13/D15
170601*	materiali isolanti, contenenti amianto	D15
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13/D15
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13/D15
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	D15
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R13/D15
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13/D15
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	R13/D15
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	R13/D15
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13/D15
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	R13/D15
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	R13/D15
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	R13/D15
180108*	medicinali citotossici e citostatici	R13/D15
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	R13/D15
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	R13/D15
180201	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	R13/D15
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13/D15
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13/D15
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	R13/D15
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	R13/D15
180207*	medicinali citotossici e citostatici	R13/D15
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	R13/D15
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R13/D15
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	R13/D15
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	R13/D15
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R13/D15
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	R13/D15
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R13/D15

CER	descrizione	Operazione
190904	carbone attivo esaurito	R13/D15
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	R13/D15
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	R13
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R13/D15
200101	carta e cartone	R13
200102	Vetro	R13
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13
200113*	Solventi	R13/D15
200114*	Acidi	R13/D15
200115*	Sostanze alcaline	R13/D15
200117*	Prodotti fotochimici	R13/D15
200119*	Pesticidi	R13/D15
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13/D15
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13/D15
200125	oli e grassi commestibili	R13/D15
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	R13/D15
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	R13/D15
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	R13/D15
200129*	detergenti, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	R13/D15
200131*	medicinali citotossici e citostatici	R13/D15
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	R13/D15
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13/D15
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13/D15
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13
200139	Plastica	R13
200140	Metalli	R13
200301	rifiuti urbani non differenziati	R13
200304	fanghi delle fosse settiche	R13/D15
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	R13/D15
200307	rifiuti ingombranti	R13





*Handwritten mark*

Parere ARPAV su PMC/PGO Rev. 04



Dipartimento Provinciale di Padova  
 Servizio Controllo ambientale  
 Via Ospedale, 24  
 35121 Padova Italy  
 Tel. +39 049 8227821  
 Fax +39 049 8227810  
 e-mail: [dappd@arpa.veneto.it](mailto:dappd@arpa.veneto.it)  
 PEC: [dappd@pec.arpa.veneto.it](mailto:dappd@pec.arpa.veneto.it)  
 Responsabile del Procedimento: dott. Ivano Pigato

Oggetto: Parere sul Piano di Monitoraggio e controllo D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – ECO ERIDANIA S.p.A. via Edison 24, Cadoneghe (PD).  
 Rif. Conferenza di servizi del 21/02/2018 e nota Vs. protocollo n° 35141 132698 del 10/04/2018.

In riferimento alla valutazione dei contenuti del Piano di Monitoraggio dell'impianto in oggetto, acquisito agli atti di questa Agenzia con 35141 132698 del 09/04/2018 (Ns. Prot. N° 35141/2018) e di quanto stabilito nella Conferenza Servizi del 21/02/2018, si ritiene di esprimere parere favorevole al piano suddetto, con le seguenti considerazioni integrative:

Registrazione, conservazione e trasmissione dei dati di autocontrollo

Fatto salvo quanto indicato nel "Piano di Monitoraggio e Controllo", le registrazioni dei dati previsti dal dovranno seguire le seguenti indicazioni:

1. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici;
2. Eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall'impianto di destino devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo per almeno 5 anni.

Attività analitica

- Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili nel sito Internet <http://ppc.arpa.veneto.it/>;
- è facoltà della ditta avvalersi di metodiche alternative, in tal caso dovranno essere preventivamente concordate con il Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia;
- per la tariffazione è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009;
- si ritiene opportuno stabilire all'interno del PMC l'obbligo da parte dell'azienda di comunicare ad Arpav, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, ove tecnicamente possibile, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo, in maniera tale da poter eventualmente prevedere dei campionamenti in doppio.

Ispezione Ambientale Integrata

ARPAV, nel caso specifico, propone nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di ispezioni ambientali con cadenza triennale a carico del gestore; la frequenza delle attività ispettive di ARPAV potrà essere modificata a seguito dell'emanazione del piano d'ispezione ambientale regionale da emanarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29 decies comma 11-bis come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

Ciò non toglie la possibilità che l'autorità competente possa predisporre controlli aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 11 c.4 del D.Lgs. 152 e s.m.i..

Padova, 17/05/2018

ing. Laura Armanini

*Handwritten signature*